

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

PRO LOCO FOGNANO

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

L'Associazione di promozione sociale **PRO LOCO FOGNANO APS** (*infra* anche per brevità "Associazione" o "PLF"), con sede nel territorio del Comune di Montale in località Fognano, è costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (*infra* anche per brevità "Codice del Terzo Settore" o "CTS") e successive modifiche.

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà sciogliersi con delibera assembleare, con la quale dovrà essere deciso in merito alla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività. L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i Soci.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione è nata il 25 maggio 2006 con lo scopo di contribuire allo sviluppo del territorio locale attraverso l'animazione sociale e culturale del paese e ha successivamente esteso la sua sfera d'azione a ulteriori settori, come sotto specificato.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue fi-

nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Le attività di interesse dell'Associazione sono:

A. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

B. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

C. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

42, e successive modificazioni;

D. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

E. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

F. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

G. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

H. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

I. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappre-

sentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

J. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

K. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2

della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni

L.organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

M.beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo

N.promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata

O.promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

P.riqualficazione di beni pubblici inutilizzati

o di beni confiscati alla criminalità organizzata

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del CTS, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito

dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

A. indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica

B. dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. Nessun motivo legato a condizioni personali connesse a etnia, genere, religione, politica, orientamento sessuale, cittadinanza può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte in occasione della sua prima adunanza utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi
- esaminare i libri sociali
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento

- frequentare i locali dell'associazione
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo
- mantenere comportamenti non in contrasto con i principi associativi e non lesivi dell'immagine e del buon nome dell'Associazione

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto.

L'accertamento delle cause di decadenza compete all'Organismo di controllo (se costituito) oppure in sua assenza al Consiglio Direttivo.

Per il caso di mancato pagamento della quota associativa da parte dell'associato, non si potrà procedere con l'esclusione prima di aver effettuato almeno un sollecito o un richiamo all'associato in difetto.

L'Assemblea incaricata di deliberare in merito al provvedimento di espulsione è obbligata a valutare sia la relazione dell'Organismo di controllo o del Consiglio Direttivo che le giustificazioni dell'associato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere deve comunicare in forma

scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- l'Organo di controllo, ove nominato al ricorrere dei requisiti di legge

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assem-

blea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'intervento in Assemblea può avvenire anche mediante audio o video collegamento attraverso strumenti di telecomunicazione.

L'espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro degli associati oppure pubblicata almeno 12 giorni prima della data fissata presso le bacheche sociali.

A tali modalità possono esserne aggiunte ulteriori volte a incrementare la conoscibilità tra i Soci, quali, a titolo esemplificativo, l'affissione in bacheche pubbliche, l'invio di messaggio di posta elettronica, la pubblicazione su canali informatici di comunicazione sociale (Facebook, Twitter, Whatsapp).

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto economico e gestionale annuale.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

A. nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

B. approva il bilancio di esercizio o il rendiconto economico e gestionale annuale

C. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti

D. delibera sulla esclusione degli associati

E. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto

F. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari

G. delibera lo scioglimento

H. delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione

I. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione non potrà essere fissata a meno di 24 ore dalla prima.

L'adunanza è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vicepresidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un Presidente tra i presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, con il compito di redigere il verbale della adunanza, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Hanno diritto di voto in Assemblea gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o del rendiconto economico e gestionale annuale e in

quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Fermi restando i quorum costitutivi previsti per la prima e la seconda convocazione, per le deliberazioni sugli argomenti di cui ai precedenti punti C, E, G e H, occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati partecipanti alla votazione.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e gestione dell'Associazione. Esso opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato solo per gravi motivi.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

A. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea

B. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea

C. predisporre il bilancio di esercizio o il rendiconto economico e gestionale annuale, nonché l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge

D. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio

E. deliberare l'ammissione degli associati

F. deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati

G. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative

H. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati

I. nominare, qualora non abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente e il Vicepresidente

J. convocare l'Assemblea almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio o del rendiconto annuale

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 9 (nove), determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

I consiglieri sono nominati dall'Assemblea sce-

gliendo tra gli associati.

Il mandato del Consiglio Direttivo non può eccedere la durata di 3 (tre) esercizi e i consiglieri sono rieleggibili.

In caso di cessazione di uno o più consiglieri nel corso del mandato, il Consiglio Direttivo può procedere alla cooptazione dei sostituti. La delibera di cooptazione sarà sottoposta all'Assemblea nella prima adunanza successiva per la conferma dei cooptati o la nomina di altri sostituti.

Qualora nel corso del mandato venisse meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo sarà dichiarato decaduto. I consiglieri non cessati dovranno senza indugio convocare l'Assemblea per la ricostituzione dell'organo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono

iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo può delegare poteri a uno o più consiglieri e può nominare procuratori, anche tra i propri componenti, per determinate categorie di atti. I consiglieri delegati e i procuratori hanno obbligo di rendicontare e informare periodicamente il Consiglio degli atti posti in essere.

La gestione dei rapporti bancari spetta al Presidente, al Vicepresidente e al consigliere delegato alle funzioni di tesoreria (Tesoriere).

Ad essi è attribuito disgiuntamente il potere di stipulare operazioni bancarie di ogni genere e presso qualsiasi istituto, incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo: apertura di conti correnti, libretti di deposito, linee di credito, depositi di somme, esecuzione pagamenti, consultazione movimenti e saldi.

Il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere hanno obbligo di rendicontare e informare il Consiglio degli atti posti in essere.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente almeno 3 giorni prima della data fissata (nei casi di urgenza conclamata tale preavviso si riduce a un giorno) attraverso messaggio di

posta elettronica o con servizio di messaggistica telefonica. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora di convocazione.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Al Presidente compete inoltre il potere di eseguire spese e sottoscrivere contratti in nome e per conto dell'Associazione, al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, per un importo massimo di € 1.000 (mille) annuale e di € 300 (trecento) per singola operazione, con obbligo di rendicontare e informare alla prima riunione successiva il Consiglio degli atti posti in essere.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. L'accertamento dell'impedimento compete al Consiglio.

ART. 10 (Organo di Controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si

applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente,

ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organismo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di

scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 (Bilancio di esercizio o rendiconto annuale)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale o il rendiconto per cassa annuale. L'esercizio ha decorrenza dal primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio annuale o il rendiconto annuale è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione

di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Nel caso i cui ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano l'importo di € 100.000 annui, l'Associazione deve pubblicare e tenere aggiornati nel proprio sito internet eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi e agli associati.

Nel caso i cui ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano l'importo di € 1.000.000 annui, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17 (Libri)

L'Associazione tiene i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Di-

rettivo

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo

Ove non espressamente vietato dalla Legge, i libri possono essere tenuti anche in formato dematerializzato non cartaceo a condizione che il documento informatico riporti dichiarazione di conformità con firma digitale di un consigliere in carica o soggetto appositamente incaricato dal Consiglio Direttivo.

Gli associati che intendono prendere visione ed esaminare i suddetti libri associativi, possono avanzare la richiesta al Consiglio Direttivo.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo, le proprie capacità e le proprie competenze.

Possono richiedere l'iscrizione al Registro dei Volontari solo gli associati. La domanda deve essere indirizzata al Presidente, al quale compete l'aggiornamento del Registro dei Volontari.

La loro attività deve essere svolta in modo perso-

nale, spontaneo e gratuito, senza scopo di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, sempre entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite dalla Legge e dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli asso-

ciati.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore oppure a fini di utilità sociale. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.